



<a href="#">Home</a>	<a href="#">Informazioni generali</a>	<a href="#">Comunità di ricerca</a>	<a href="#">Attività formative</a>	<a href="#">Risorse</a>	<a href="#">Osservatorio OPAL</a>	
----------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--

Sei qui: [Home](#) ▶ [Osservatorio OPAL](#) ▶ [OPAL n. 6 - 1/2015](#) ▶ [La Regione può far cessare gli usi civici, dandone previa comunicazione ai competenti organi statali. Annotazione alla sentenza della Corte Costituzionale del 09.07.2014, n. 210](#)

## La Regione può far cessare gli usi civici, dandone previa comunicazione ai competenti organi statali. Annotazione alla sentenza della Corte Costituzionale del 09.07.2014, n. 210

di Nicola Dessì

[Stampa](#) | [Email](#)

**Parole chiave:** ambiente e tutela del paesaggio; usi civici; demanio e sdemianizzazione

**Riferimenti normativi:** Artt. 9, 117 comma 2, lettera s) Cost.

Artt. 135, 142 comma 1 lettera h), 143 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Art. 3 comma 1 lettera n) legge costituzionale 6 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). Art. 6 decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna).

**Norme oggetto.** Art. 1 legge regionale della Sardegna 2 agosto 2013, n. 19 (Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici).

**Massima 1:** *Il piano regionale straordinario di accertamento demaniale può prevedere una "sclassificazione" e cessazione degli usi civici, se prevede che "la tempestiva Comunicazione del Piano straordinario di accertamento e degli altri atti modificativi dei vincoli di destinazione ai competenti organi statali, affinché lo Stato possa far valere la propria competenza a tutelare il paesaggio con la conservazione dei vincoli esistenti o l'apposizione di diversi vincoli, e affinché, in ogni caso, effetti giuridici modificativi del regime dei relativi beni non si producano prima, e al di fuori, del Piano paesaggistico regionale.*

**Massima 2:** *La legge regionale non può consentire ai Comuni di attuare transazioni giudiziarie in materia di usi civici: tutt'al più, i Comuni potranno avanzare proposte in tal senso.*

[Link al documento](#)

La sentenza dichiara incostituzionale l'art. 1 della legge regionale n. 19/2013 della Sardegna. L'intervento della Corte è di tipo manipolativo, additivo in una delle parti del dispositivo, sostitutivo in un'altra parte.

1. L'art. 1, comma 3, della legge in oggetto consentiva ai Comuni di proporre (alla Giunta regionale) "permuta, alienazioni, sclassificazioni e trasferimenti" degli usi civici, nel quadro della ricognizione prevista dal piano straordinario di accertamento demaniale. In base al comma 4, se la Regione avesse accolto la proposta di "sclassificazione" dell'uso civico1, con riferimento a una determinata area territoriale che ne era gravata, l'uso civico sarebbe cessato con effetto immediato.

A giudizio della Corte, la Sardegna non ha esercitato la potestà legislativa primaria in tema di usi civici - pur riconosciuta dall'art. 3, co. 1, lett. n), statuto regionale - in armonia con la Costituzione, la quale assegna allo Stato la potestà legislativa esclusiva in tema di ambiente (art. 117, co. 2, lett. s), Cost.) e tutela il paesaggio della Nazione (art. 9 Cost.). Inoltre, le disposizioni impugnate si pongono in contrasto con il d. lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) con l'art. 142, comma 1, lettera h), il legislatore statale ha stabilito che gli usi civici "sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni" del Codice, le quali sono state più volte qualificate dalla Corte Costituzionale come "norme di grande riforma economico-sociale", al punto da imporsi al rispetto del legislatore della Regione sarda.

Perché lo Stato possa esercitare la tutela ambientale e paesaggistica affermata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, è necessario che "possa far valere gli interessi di cui è portatore sin nella formazione del piano straordinario di accertamento demaniale, concorrendo a verificare se sussistano o meno le condizioni per la loro stessa conservazione, ferme restando le regole nazionali inerenti al loro regime giuridico e alle relative forme di tutela". Infatti, gli usi civici "non trovano la loro fonte nel dato puramente geografico, oggetto di mera rilevazione nel piano paesaggistico (come accade, ad esempio, per le fasce di rispetto), bensì in precedenti atti amministrativi, cosicché è in questa fase a monte che si consuma la scelta ambientale". Se - in virtù di un atto amministrativo - viene meno l'uso civico con riferimento ad un'area territoriale, risulta difficile sottoporre quest'area ad un'equivalente forma di tutela: "il mantenimento delle caratteristiche morfologiche ambientali richiede non una disciplina meramente 'passiva', fondata su limiti e divieti, ma un intervento attivo" che in questo caso viene affidata "alla collettività invece che alle istituzioni", e così "si concreta in particolari modalità di uso e di godimento, che garantiscono insieme la fruizione e la conservazione del bene".

Alle somme, la legge regionale sarda può disciplinare un procedimento di "sclassificazione" e cessazione degli usi civici, in virtù della potestà legislativa prevista dallo statuto regionale. Al contempo, la Regione Sardegna deve consentire allo

### Newsletter

Osservatorio sulle Autonomie  
Locali

Nome

Email

Privacy e Termini di Utilizzo


[Iscriviti](#) [Cancellati](#)



Stato di intervenire in questo procedimento; ne discende che il legislatore regionale deve prevedere un obbligo di tempestiva comunicazione nei confronti dei competenti organi statali.

2. L'art. 1, comma 3, della legge in oggetto prevedeva, altresì, la possibilità che i Comuni attuassero processi di transazione giurisdizionale, nel quadro di procedimenti giudiziari in corso, aventi ad oggetto diritti reali gravati da usi civici. Poiché il potere di transigere in procedimenti relativi agli usi civici incide direttamente sulla ricognizione degli stessi, la Corte ha dichiarato l'illegittimità di questo disposto, richiamando implicitamente le considerazioni svolte in precedenza. Il legislatore regionale può autorizzare i Comuni a "proporre" processi transattivi in tema di usi civici, ma non ad "attuarli".

Tweet



**Publicato in** [Newsletter n. 6 - 1/2015](#)

**Keywords:** [Funzioni e Servizi](#)

[Torna in alto](#)